

Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

(Approvato con Provvedimento del Presidente n. 39 in data 9 luglio 2026)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture per cui è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche denominato "Codice"), mediante affidamento diretto o procedura negoziata senza bando.

Il presente Regolamento attua i principi generali di cui agli artt. 1-11 del Codice con particolare riferimento ai principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in quanto compatibili con le Direttive alle ALER emanate da Regione Lombardia con D.G.R., per ciascun anno di riferimento.

L'Azienda, nel rispetto delle Direttive Regionali, è tenuta ad aderire alle Convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.a. (ARIA), tramite l'utilizzo del Negozio elettronico (NECA), agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivo in suo favore presso ARIA S.p.A.

Solo in caso di assenza di convenzioni, o di presenza di condizioni o altri elementi contrattuali non adeguati alle esigenze di Aler, è consentita l'adesione alle convenzioni di CONSIP o lo svolgimento di autonome procedure ai sensi della vigente normativa.

Le procedure effettuate in via autonoma dovranno svolgersi, di norma, sulla piattaforma regionale SINTEL, così come previsto dall'art. 1, comma 6, della L.R. 33/2007; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti. I contratti stipulati a seguito di tali procedure dovranno prevedere, di norma e ove compatibile con la natura dell'affidamento, una condizione risolutiva in caso di diniego da parte del contraente a adeguarsi alle condizioni di maggior vantaggio economico per Aler che dovessero derivare dalla successiva disponibilità di strumenti negoziali delle riferite centrali di committenza. In questi casi, il RUP verifica periodicamente l'eventuale attivazione di tali strumenti presso le centrali di committenza.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi professionali e di consulenza che non rientrano tra quelli affidabili ai sensi del Codice e/o che trovano specifica disciplina in altro apposito regolamento, gli incarichi legali fiduciari di difesa e rappresentanza in giudizio, il cui conferimento è, ai sensi dello Statuto vigente, di competenza del Presidente, e gli affidamenti di cui all'art. 56 del Codice.

Sono fatte salve le minute spese disciplinate dalla procedura inerente al "Regolamento del servizio di cassa interno", in vigore per Aler.

Le procedure disciplinate dal presente Regolamento sono svolte nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, interoperabilità delle piattaforme di approvvigionamento digitale e utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Art. 2 - Responsabile Unico del Progetto

Per ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture l'Azienda individua un Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice e delle relative disposizioni attuative.

Il RUP e gli altri soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) dell'Azienda (link: <https://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/>) e dal Codice Etico e di comportamento del personale di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio (link: <https://www.aler->

bg-lc-so.it/trasparenza/disposizioni-general/riferimenti-normativi-su-organizzazione-atti-general-codice-etico/

Art. 3 – Affidamento diretto

Per lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie disciplinate dall'art. 50, comma, 1 lettere a) e b) del Codice è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) dell'allegato I.1 al Codice, consiste nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

L'affidamento è disposto mediante determina a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, con la quale il RUP:

- a) individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento;
- b) individua il contraente e le ragioni della sua scelta, in base alle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- d) attesta il rispetto del principio di rotazione.

Di norma l'affidamento avviene con un unico atto successivamente all'individuazione dell'affidatario.

Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di comprovata esperienza e affidabilità nel settore di riferimento, può desumere il possesso del requisito di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali dalla comprovata esperienza e affidabilità ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un curriculum vitae a corredo del preventivo;
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ai sensi dell'art. 100 del Codice;
- d) per lavori può richiedere il possesso dei requisiti analoghi di cui all'art. 28 dell'Allegato II.2 al Codice ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non viene richiesta la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice il RUP può motivatamente non richiedere la garanzia definitiva, motivando nella determina a contrarre, avuto riguardo, tra l'altro:

- a) alla "scarsa rilevanza economica" e alla "semplicità delle prestazioni";
- b) alla notoria affidabilità del contraente;
- c) all'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

Il RUP procede, di norma, all'affidamento diretto mediante procedura telematica esperita tramite la piattaforma SINTEL; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti.

Art. 4 – Procedura negoziata senza bando

Per i contratti pubblici sottosoglia il Codice prevede la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e).

La procedura prende avvio con la determina a contrarre che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Gli operatori economici da invitare alla procedura sono individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Le indagini e gli elenchi sono gestiti con le modalità previste dall'Allegato II.1 al Codice.

Nelle procedure negoziate senza bando non viene richiesta la cauzione provvisoria salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Le indagini di mercato e le procedure negoziate di cui al presente articolo si svolgono tramite la piattaforma SINTEL; ciò anche al fine di salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

La richiesta di offerta dovrà prevedere un termine per la ricezione delle offerte adeguato alla complessità dell'affidamento e al tempo necessario per la preparazione dell'offerta.

Le specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle indicazioni fornite per iscritto dalla struttura richiedente, e tutte le altre condizioni dell'offerta possono essere definite in appositi capitoli, allegati all'invito.

Nella determinazione dell'importo il RUP si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

Art. 5 – Principio di rotazione

Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il RUP si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente.

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente laddove i due affidamenti, consecutivi, abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

La rotazione si applica alle fasce di valore economico definite al successivo art. 6; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente opera con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del Codice e dall'art. 7 del presente Regolamento.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

1. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;

2. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
3. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Art. 6 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti e agli inviti ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, gli affidamenti sono suddivisi nelle seguenti fasce:

A) Lavori

- fino a € 4.999 → ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice è possibile derogare al principio di rotazione
- **Fascia I:** da € 5.000 a € 40.000
- **Fascia II:** da € 40.001 a € 150.000
- **Fascia III:** da € 150.001 alla soglia europea

B) Servizi e forniture

- fino a € 4.999 → ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice è possibile derogare al principio di rotazione
- **Fascia I:** da € 5.000 a € 40.000
- **Fascia II:** da € 40.001 a € 140.000
- **Fascia III:** da € 140.001 alla soglia europea

Il valore stimato dell'affidamento è determinato considerando l'importo complessivo del contratto, comprensivo di eventuali rinnovi o opzioni.

Gli importi si intendono al netto dell'IVA.

Art. 7 – Deroga all'obbligo di rotazione

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

1. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
2. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
3. circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
4. casi motivati con riferimento alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva
5. casi motivati con riferimento alla particolare soddisfazione maturata nell'esecuzione del precedente contratto, valutata unitamente alla competitività del prezzo offerto;

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice.

Art. 8 – Controlli e stipula

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 52 del Codice, nella tabella che segue sono individuate le modalità di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento.

Fattispecie	Modalità di controllo
A) Affidamenti di valore inferiore a € 40.000	Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. L'Ufficio competente provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti diretti disposti nel corso dell'anno precedente con arrotondamento all'unità superiore. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, l'Azienda procede, previo avvio del procedimento e nel rispetto del contraddittorio, alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e, previa motivata valutazione, all'eventuale sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.
B) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000,00	Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP, con il supporto dell'Ufficio competente, provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del Codice.

La stipula dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice. Per l'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rinvia alla disciplina applicabile.

Si richiamano le **modalità di stipulazione dei contratti** di lavori, servizi e forniture, così come disciplinati, in relazione all'importo, dalle procedure e disposizioni aziendali.

Art. 9 - Disposizioni finali

Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice Etico di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda, rispettivamente ai seguenti link (PTPCT: <https://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/> ; Codice Etico: <https://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/disposizioni-general/riferimenti-normativi-su-organizzazione-atti-generale-codice-etico/>), nonché degli altri provvedimenti in materia.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire si applicano direttamente senza necessità di apposito recepimento.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi - contratti sottosoglia (Approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 in data 18 novembre 2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25 maggio 2021) ed il Regolamento affidamento lavori - contratti sottosoglia (Approvato con Provvedimento del Presidente n. 104 in data 18 novembre 2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 77 dell'8 giugno 2021) con efficacia a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni Generali, area Riferimenti normativi su Organizzazione-Atti Generali-Codice Etico (link <https://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/disposizioni-general/riferimenti-normativi-su-organizzazione-atti-generale-codice-etico/>).